

TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione sulla vacanza del 1° collegio elettorale di Cagliari — Schiarimenti ed opinioni del ministro dell'interno — Opinioni dei deputati Siotto-Pintor, Sineo e Bottone — Il collegio non è dichiarato vacante — Discussione del progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Obbiezioni dei deputati Michelini e Avigdor, e spiegazioni dei deputati Torelli e Santa Rosa relatore — Approvazione dell'articolo 1 — Obbiezioni del deputato Pescatore all'articolo 2, e schiarimenti del relatore e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 — Osservazioni del deputato Bertolini sull'articolo 6, e schiarimenti del ministro — Approvazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 — Nuove obbiezioni dei deputati Bertolini e Pescatore all'articolo 15, e osservazioni dei deputati Torelli, Franchi, Demarchi, Di San Martino e Miglietti, e dei ministri d'agricoltura e commercio e dell'interno — Approvazione degli articoli 15 al 28 — Osservazioni del deputato Cavallini sull'articolo 28, e risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione di quell'articolo, dei successivi e dell'intero progetto di legge.*

La tornata è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate :

3549. Grillo Nicolò, chimico-farmacista, di Finalborgo, provincia d'Albenga, lagnandosi di un'esorbitante domanda di dritti di visita fatta dall'insinuatore di quella tappa, ricorre perchè la medesima venga ristretta a giusti termini.

3550. Il sindaco del comune di Desana, provincia di Vercelli, nell'interesse di tutti gli abitanti di detto comune, reclamando contro le regie finanze che, non ostante la giudiziale opposizione fatta dai principali interessati, e tuttora vertente, danno esequimento all'apertura di un nuovo cavo denominato *Bacone*, loro accordata da regia patente del 5 giugno 1847, fa istanza affinchè si mandi sospendere tale opera sino a che sia compiuto il giudizio.

3551. Bussoletti Antonio, già tenente nel corpo di artiglieria, chiede che, presi in considerazione i suoi lunghi servizi, gli venga accordato un aumento di pensione, talchè possa egli pure godere del beneficio della legge sulle pensioni militari ultimamente sanzionata dal Parlamento; e qualora egli non potesse essere compreso nelle disposizioni di detta legge, prega si aggiunga alla medesima un apposito articolo al quale ed egli e tutti gli altri pensionati aventi interesse possano riferirsi.

3552. Carutti Giuseppe Maria, misuratore, di Cumiana, provincia di Pinerolo, deplorando la soverchia facilità con cui il Governo accorda il diritto di esercitare la professione di misuratore a danno dei proprietari delle piazze alienate dallo stesso Governo nel 1753, domanda: 1° che sia fatto cessare codesto abuso e che siano ristorati i danni ai suddetti proprietari; 2° che sia provveduto per legge a che le stesse piazze vengano incamerate dal Governo.

3553. Il sindaco, i consiglieri delegati ed altri abitanti del comune di Piossasco, provincia di Torino, riuniscono le loro istanze a quelle già fatte da altri comuni, perchè sia alla fine emanata una legge che sopprima tutte le annualità già feudali o stabilite come corrispettivo dell'abbandono di diritti puramente feudali.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale, che viene interrotto sopraggiungendo molti deputati.)

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero pongo ora ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

BRONZINI-ZAPPELLONI. Prego la Camera a voler decretare d'urgenza la petizione 3150, colla quale il comune di Desana, unitamente a parecchi particolari di detto comune, chiede la sospensione di alcune opere che s'intraprendono dagli affittavoli dei regi canali per tradurre le acque in detto territorio ed in altri contigui.

Io credo che non sarà mestieri di molte parole per dimostrare esser necessario il decreto d'urgenza di questa petizione, in quanto che si tratta di opere le quali sono in corso di esecuzione, e, dove venissero ultimate, sarebbero di grandissimo nocimento a molti comuni e proprietari circonvicini.

Spero quindi che la Camera vorrà accogliere favorevolmente questa domanda.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Se vi sono relatori che abbiano relazioni in pronto loro do la parola.

Non essendovene, l'ordine del giorno reca la discussione sulla vacanza del collegio di Cagliari.

DISCUSSIONE SULLA VACANZA O NO DEL COLLEGIO DI CAGLIARI PER LA NOMINA DEL DEPUTATO MAMELI, GIÀ MINISTRO DI PUBBLICA ISTRUZIONE, A CONSIGLIERE DI STATO.

PRESIDENTE. Fo presente alla Camera che il signor cavaliere Cristoforo Mameli, deputato del primo collegio di Cagliari, ha chiesto le sue dimissioni da ministro d'istruzione pubblica, che con decreto dello stesso giorno con cui furono accettate le sue dimissioni fu nominato a membro del Con-

siglio di Stato nella sezione per gli affari di grazia e giustizia.

Avverto ancora che vi è in proposito un precedente.

I ministri Pareto e Ricci avendo cessato di far parte del Ministero dietro la loro dimissione furono con decreto dello stesso giorno in cui si diedero le dimissioni chiamati a far parte di un altro Ministero.

La questione fu eccitata in quell'epoca dal signor Pareto, e la Camera non solo non prese deliberazione, ma non fece nemmeno veruna obbiezione alla continuazione della qualità di deputato ai citati ministri.

La questione adunque sta nei termini esposti. Se nessuno domanda la parola, la porrò ai voti.

SIOTTO-PINTOR. Se non c'è alcuno che parli contro, rinuncio ad entrare in discussione come m'intendeva.

BOTTONE. Io parlerò contro.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bottone.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

A me, la questione testè succintamente esposta dall'onorevole nostro presidente, parve sempre cotanto semplice, sotto qualunque aspetto si voglia considerare, che avrei creduto che sarebbesi decisa senza veruna discussione, ma dacchè pare che questa non si voglia evitare, è debito mio non solo di rettificare il fatto ma eziandio di esporlo integralmente quale si è passato.

Io mi ero riferito in una delle ultime sedute alla *Gazzetta Ufficiale* ed aveva detto che il senatore Pietro Gioia era stato nominato ministro nel giorno stesso in cui il cavaliere Mameli era stato nominato consigliere di Stato.

In questo io andai errato. Il senatore Pietro Gioia venne eletto a ministro con decreto del 10, datato da Moncalieri; al cavaliere Mameli fu conferita la carica di consigliere di Stato con decreto dell'11, datato da Torino.

Però, per integrare questo fatto, darò lettura alla Camera della relazione che è annessa al decreto di nomina del senatore Gioia. Essa è così concepita:

« Sire, — Coll'annesso decreto propongo a V. M. di accettare le demissioni date dal ministro Mameli, e di nominare a ministro della pubblica istruzione il senatore Pietro Gioia. Secondo le intenzioni di V. M. e le intelligenze tenute nel Consiglio dei ministri, il cavaliere Mameli passerà al Consiglio di Stato, e il ministro dell'interno avrà l'onore di presentare a V. M. il relativo decreto. »

Soggiungerò ancora che il decreto con cui veniva nominato a ministro dell'istruzione pubblica il senatore Pietro Gioia, veniva notificato al cavaliere Mameli solamente il lunedì, cioè il giorno 11, e dopochè egli era nominato già consigliere di Stato; il cavaliere Mameli continuò a reggere il Ministero dell'istruzione pubblica sino al momento in cui ebbe la notizia del suo successore, ed anzi consegnò egli stesso il ministero al suo successore, senatore Pietro Gioia. Non credo quindi che il cavaliere Mameli, che era nominato consigliere di Stato, abbia mai cessato un momento di essere impiegato, imperciocchè egli non seppe l'accettazione della sua dimissione, se non dopo che era già nominato consigliere di Stato. Ritirò a tutto il 10 il suo stipendio da ministro, e cominciò a prendere l'11 lo stipendio di consigliere di Stato; egli ha pertanto continuato sempre a percevere lo stipendio nella sua qualità, per niun momento cessata, di impiegato.

Così comprendendo la cosa, io credo che la Camera per far giustizia, debba passar oltre a tutte queste obbiezioni e riconoscere sempre tra i suoi membri il cavaliere Mameli.

SIOTTO-PINTOR. Prescrive lo Statuto che cessi di essere

deputato e sia sottoposto allo sperimento della rielezione colui che, non essendo ufficiale pubblico, accetta ufficio con stipendio, e colui che, essendolo, accetta promozione di grado con aumento di stipendio. In quale di queste due categorie vogliamo noi collocare il cavaliere Mameli? Apparentemente in nessuna: non nella prima, perchè egli era impiegato: non nella seconda, perchè non ebbe aumento di grado nè di stipendio, anzi nel doppio rispetto patì grave giattura.

La difficoltà dunque starebbe nel vedere se vi sia stato un momento in cui il cavaliere Mameli abbia cessato di essere impiegato, e che per conseguenza, accettando un altro ufficio, sia decaduto dall'onore della rappresentanza nazionale.

Ciò che conferisce radicalmente l'ufficio, o sono le patenti che emanano in seguito alla dichiarazione del Re, per cui vuole che un cittadino sia impiegato, oppure è questa stessa volontà del Re. Ora a me pare che quello che costituisce l'ufficio non sono le patenti, ma la volontà del Re che dichiara che quel tale è impiegato.

Molte voci a sinistra. No! no!

SIOTTO-PINTOR. Permettete. Egli è vero che niuno può esercitare l'ufficio innanzi che egli abbia le patenti, poichè non si potrebbe quel tale impiegato altrimenti riconoscere dalla universalità dei cittadini. Ma non seguita da ciò che la qualità di impiegato sia conferita dalle patenti. La patente è soltanto l'espressione della volontà del Re. Ma se voi ricercate le ragioni ultime per cui altri sia impiegato, le troverete comprese in quest'una, cioè nel potere del Re che comanda di spedire quella patente. Un impiegato che non abbia prestato giuramento non può neppur esercitare l'ufficio; direte perciò che egli non è impiegato? Quantunque nel Governo assoluto il Re possa a libito dare e togliere gli impieghi, e sebbene sia vero che, anche sotto il regime costituzionale, i ministri del potere esecutivo possono dimettersi ad arbitrio del Re, con tutto ciò non si può e non si debbe negare che negli uffizi pubblici vi ha un contratto bilaterale tra colui che dà e colui che riceve.

Adunque, il cavaliere Mameli, smettendo l'ufficio, non poteva uscire dalla sua qualità di ministro prima che il Re avesse accettata la sua demissione. Ora, notate bene, questo atto di accettazione del Re, non essendo altro che la nomina di consigliere di Stato, fa sì che il cavaliere Mameli non abbia mai cessato di essere impiegato.

Se poi poniamo un'altra regola, che cioè le patenti costituiscano l'impiegato, ne seguirà l'assurdo che il cavaliere Mameli avrebbe cessato o non cessato dalla sua qualità di deputato, secondo il volere, secondo la maggiore o minore diligenza di quell'impiegato, di quello scritturale del dicastero, il quale gli avesse un giorno prima o dopo spedite le patenti.

Tutta questa argomentazione che, se l'amor proprio non m'inganna, parmi abbastanza logica, viene confermata dal fatto. E veramente io non so vedere ragione per cui non cessi di essere deputato quel ministro che passa dall'uno all'altro dicastero, e debba cessare di esserlo il cavaliere Mameli, il quale, lungi d'aver conseguito un impiego uguale a quel primo, ne ebbe un altro inferiore.

Ma addentrandoci ancora un poco nello spirito della legge, ovvero nell'intenzione del legislatore, vedremo che se ne dedurrà la stessa conseguenza.

Quale è di fatto il motivo per cui lo Statuto vuole che cessi di essere deputato colui che riceve con stipendio un aumento di grado? Perchè si reputa che, beneficiato egli dal Governo, non abbia più quella indipendenza d'opinioni che prima aveva.

Ora io domando, quale beneficio riceve quell'ufficiale d'ordine altissimo, il quale retrocede nella scala sociale, sia nel rispetto del lucro, sia nel rispetto del grado?

Io volli porre sotto gli occhi della Camera queste considerazioni che mi paiono sussistere in diritto ed in fatto, pronto a ricredermi qualora mi siano addotte ragioni migliori delle mie, perocché quando si tratta d'investigare lo spirito della legge, quando si tratta di libertà e d'indipendenza di deputati non è lecito di scambiare col giudizio dell'intelletto il sentimento del cuore.

BOTTONE. La questione che viene proposta oggi alla Camera, sebbene sia di molta importanza come questione di principio, non presenta, a parer mio, molte difficoltà per la sua soluzione. La legge elettorale all'articolo 103 dice espressamente: « Quando un deputato riceve un impiego regio stipendiato, cessa sull'istante di essere deputato. » Ora il signor Mameli, deputato, ha ricevuto un impiego regio con uno stipendio di otto mila lire, quindi, a termini della legge, egli deve cessare immediatamente d'essere deputato. La legge non ammette distinzione nè eccezione di sorta. Nè qui vale il dire che il signor Mameli nella sua qualità di ministro avesse già un impiego regio con stipendio, e che coll'essere nominato a consigliere di Stato egli non abbia fatto che il cambio di uno con altro impiego; cambio che si disse avvenuto istantaneamente: argomento d'altronde che dopo le spiegazioni del signor ministro dell'interno più non sussiste. La legge, come ho detto, non ammette distinzione od eccezione di sorta, ed io credo che a fronte d'una disposizione così chiara, così ovvia, così perentoria di legge, la Camera non esiterà a pronunziare la cessazione della deputazione di che si tratta.

SINEO. La sola comunicazione che la Camera avesse ricevuto su ciò che riguarda il deputato Mameli è quella fatta in una delle precedenti tornate dal signor presidente del Consiglio.

Egli diceva semplicemente che il cavaliere Mameli avendo chiesto di essere esonerato del portafoglio dell'istruzione pubblica, il Re aveva nominato in sua vece il senatore Pietro Gioia. In quel momento, dirimpetto alla Camera, il cavaliere Mameli non aveva più alcuna altra qualità che quella di deputato.

Il cavaliere Mameli tuttavia ci venne ad annunziare un fatto che alla Camera era ufficialmente ignoto; egli ci venne ad annunziare che era stato nominato consigliere di Stato, e soggiunse che ciò che egli chiama la sua *metamorfosi* era occorsa nel giorno 11 di questo mese, in cui, secondo che egli credeva, *simultaneamente* il Re aveva accettata la sua demissione e lo aveva nominato consigliere di Stato.

Il signor ministro dell'interno ha rettificato l'allegazione erronea che gli era involontariamente sfuggita nella precedente tornata. Egli, spiegando meglio e rettificando il fatto che mal conoscevasi del deputato Mameli, ci ha detto che nel giorno 10 il Re aveva soltanto accettate le demissioni del deputato Mameli, e nominato a suo luogo il senatore Gioia.

Egli è vero, soggiunge il signor ministro dell'interno, che nella stessa occasione il presidente del Consiglio ricordava al Re che era sua intenzione di nominare il deputato Mameli consigliere di Stato, e nello stesso tempo ricordava che conforme era l'avviso del Consiglio dei ministri. Ma altro è un'intenzione, altro è un atto di nomina.

La nomina fu fatta dal ministro dell'interno, e non poteva essere fatta che da lui dal quale dipende e sulla cui responsabilità riposa la scelta dei consiglieri di Stato; non poteva essere fatta che per mezzo di un decreto contrassegnato da

lui, ed ebbe luogo questo decreto all'indomani. Egli è dunque solo nel giorno dopo che il deputato Mameli fu nominato, sulla responsabilità del ministro dell'interno, consigliere di Stato.

Ecco dunque che quando il deputato Mameli ha cessato di essere ministro, esso rientrava semplicemente nella classe dei deputati che non hanno impieghi; quando all'indomani riceveva un impiego sulla responsabilità del ministro dell'interno, si avverava precisamente il caso previsto dall'articolo 130 della legge elettorale, secondo il quale, quando un deputato riceve un impiego regio, cessa sull'istante di essere deputato.

Ma, dice il signor ministro dell'interno, l'accettazione della sua demissione anteriore alla nomina di consigliere di Stato, non fu conosciuta dal deputato Mameli; egli, credendosi sempre ministro, non ostante le date sue demissioni, continuò a reggere gli affari dell'istruzione pubblica sino al momento in cui il senatore Gioia si presentò a surrogarlo.

Io credo che non al fatto, ma al diritto dobbiamo porre mente, e dobbiamo vedere se dopo che il senatore Gioia era nominato ministro dell'istruzione pubblica, potesse credersi che il signor Mameli continuasse ad esserlo.

Oltre alla questione legale se ne presenta, a mio avviso, una costituzionale nello stesso tempo e di somma convenienza che io non intendo di sviluppare, perchè in questo mi riferisco a quel senso di squisita delicatezza, che so essere proprio de' miei connazionali, e che non dubito reggerà tutte le deliberazioni de' miei colleghi di questa Camera.

È nuova nel nostro paese la libertà, ma non sono nuovi i sentimenti di somma delicatezza e di scrupolosa probità politica. Io ricorderò come fra i ministri antichi non potesse senza nota di grave rimprovero lasciarsi il potere da chi credesse, o esercitandolo, o lasciandolo di provvedere al proprio utile.

Io ricorderò come Prospero Balbo, cui mi onoro di essere stato collega nell'amministrazione di questa città, essendo nominato ministro dell'interno, proibisse a' suoi agenti ed a' suoi rappresentanti di promuovere la soluzione di gravissimi interessi che egli aveva coll'erario nazionale, e ciò unicamente per timore che la sola sua presenza al potere, quantunque egli non ci avesse diretta ingerenza, potesse dar luogo a sospettare che le decisioni dei magistrati fossero meno che libere a suo riguardo.

Io dico che non intendo di sviluppare quest'argomento, perchè tutto ciò che direi sarebbe al disotto di quello che il cuore dei miei colleghi debba loro ispirare.

Ritornando alla questione legale dico, che invano si allega il fatto quando si tratta di una questione di diritto. Dico di più, che fu un grave errore costituzionale quello dell'onorevole deputato Mameli l'aver supposto che l'atto di sua nomina a consigliere di Stato avesse potuto essere simultaneo coll'accettazione della sua demissione.

Io non seguirò qui l'onorevole deputato Siotto-Pintor nei suoi sviluppi che trasse dall'esempio delle disposizioni del diritto civile. Noi non versiamo in una misera questione forense, versiamo in una grave questione costituzionale, e in una questione costituzionale non possiamo confondere gli atti riservati alla prerogativa regia con quelli che gravitano sulla responsabilità dei ministri. Il Re può nominare ministri e accettarne le demissioni; ma il Re non può da sè solo nominare un consigliere di Stato. Il consigliere di Stato debbe necessariamente essere nominato sotto la responsabilità del Ministero; è cosa affatto separata dall'esercizio immediato delle prerogative reali. Come mai dunque questi due atti possono essere simultanei? Quale contemporaneità poteva

esservi tra l'intenzione del Re di accettare le dimissioni di un suo ministro e l'atto del Ministero che vuole proporre al Re la nomina di un nuovo consigliere di Stato?

Io credo che questa distinzione si presenti così chiara, e che la lettera e lo spirito delle nostre istituzioni militino così evidentemente onde riconoscere che vi fu un intervallo fra la cessazione da ministro del deputato Mameli e la sua nomina alla carica di consigliere di Stato, che crederei di far perdere il tempo alla Camera se mi estendessi in maggiori parole. (Bravo! dalla sinistra)

GALVAGNO, ministro dell'interno. La questione assai delicata che muoveva testè il deputato Sineo, accennando al fatto onorevole del conte Prospero Balbo, mi obbliga a soggiungere brevi parole a maggior schiarimento del fatto.

Il cavaliere Mameli, lasciando il Ministero, non voleva a niun modo accettare alcun impiego, e mostravasi deciso a rientrare nella vita privata. Vive e molte istanze furono necessarie affinché egli, il quale era tuttavia in caso di rendere utili servizi al suo paese, accettasse la nomina di consigliere di Stato. E non si fu se non dopo che furono presi questi concerti, e che il cavaliere Mameli si fu arreso alle pressanti sollecitazioni del Consiglio dei ministri, che il Re accettò le sue dimissioni e nominò il senatore Gioia.

Dirò poi che non posso ammettere la distinzione tra la nomina dei ministri e la nomina degli impiegati: è il Re che nomina i ministri, come è il Re che nomina gli impiegati, e per conseguenza la responsabilità è sempre la stessa. (Mor-morio)

PRESIDENTE. Credo che la questione si possa formulare in questo modo, se cioè in seguito alla nomina del cavaliere Mameli a membro del Consiglio di Stato debba ritenersi estinto il mandato che eragli stato conferito dal primo collegio elettorale di Cagliari.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova la Camera dichiara non avere cessato il deputato Mameli di rappresentare il primo collegio elettorale di Cagliari.)

Il deputato Mameli avendo chiesto un congedo di 15 giorni, domando alla Camera se intenda accordarglielo.

(La Camera concede.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DELLA CASSA DE' DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge sull'organizzazione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti.

Do lettura del progetto ministeriale, il quale fu emendato dal Senato ed accettato dalla Commissione. (Vedi vol. Documenti, pag. 606.)

La discussione è aperta sul complesso della legge.

MICHELINI. Chiedo facoltà di parlare.

Le ragioni addotte dal Ministero nella presentazione della legge, e della Commissione nella relazione, e più di tutto la esperienza di altri paesi, come quella fatta presso di noi dal 1841 in poi, non lasciano alcun dubbio sulla utilità d'una Cassa di depositi e prestiti. Coloro fra i membri di questa Camera che fanno pure parte dei Consigli divisionali, provinciali e comunali, conoscono quanta utilità ne derivi; essi sanno che senza l'esistenza di questa Cassa molti capitali ri-

marrebbero infruttiferi, e non si potrebbe intraprendere opere di cui si sente il bisogno. Io approvo pertanto sul complesso il progetto di legge che esaminiamo, mercè del quale si dà alla istituzione della Cassa di depositi e prestiti un ordinamento più conforme al regime costituzionale.

Avrei solamente qualche lieve appunto a fare al medesimo. Osserverò fra le altre cose che vi si parla di somme provenienti dalle provincie.

Ora, secondo l'attuale regolamento, le provincie più non esistono in modo finanziario, non avendo più esse bilanci propri, giacchè i bilanci provinciali sono stati fusi nei bilanci divisionali.

TORELLI. Domando la parola.

MICHELINI. Del resto questa designazione di somme provinciali, ancorchè non esistessero, non nuoce all'economia della legge. Farò ancora due altre osservazioni, l'effetto delle quali non sarà di rimandare il progetto di legge al Senato. Questa legge è divisa in capi: io ci vedo il capo secondo ed il capo terzo e non vedo il capo primo; crederei pertanto che prima dell'articolo secondo si dovrebbe apporre il capo primo, da intitolarsi *Del deposito*, chè appunto del deposito si tratta negli articoli successivi. Un'altra osservazione è relativa all'articolo 30. Quest'articolo è posto sotto il capo intitolato *Disposizioni transitorie*; ma l'articolo 30 non contiene disposizioni di tale natura. Diconsi disposizioni transitorie quelle che sono necessarie per attuare la legge, ora l'articolo 30 contiene disposizioni che dovranno essere messe in esecuzione in modo costante dopo attuata la legge, ed ogniqualvolta occorrerà il caso, quindi crederei che meglio si provvederebbe alla buona economia della legge collocando quest'articolo 30 dopo l'articolo 5 al quale si riferisce.

Io credo che questi due cambiamenti siccome non mutano intrinsecamente le disposizioni degli articoli, così si possano nella legge introdurre senza che sia necessario che la legge sia rimandata al Senato.

TORELLI. Quantunque le osservazioni dell'onorevole deputato Michelini siano piuttosto di forma che di sostanza, tuttavia, come membro della Commissione, mi farò a rispondere. Per quanto riguarda alla prima, cioè all'intitolazione, ossia alla mancanza di un capo primo, essendovi il capo secondo e terzo, mi pare piuttosto sia una svista dello stampatore che altro, poichè realmente nel primo progetto presentato dal ministro delle finanze al Senato il 2 maggio del 1850 vi era, e vi stava scritto e stampato, CAPO I, *Dei depositi*. Questo non è che una disposizione di forma, e non credo che possa far mandare la legge al Senato.

Quanto alla seconda osservazione, quella cioè che si parla di fondi comunali e provinciali, mentre le provincie non hanno un bilancio apposito, io farò osservare che quantunque non abbiano bilanci appositi, hanno tuttavia dei redditi speciali. E questo viene asserito da deputati che furono intendenti delle provincie. Ad ogni modo, quantunque non vi fossero redditi speciali, è detto dalla legge, che la Cassa dei prestiti può fare delle somministrazioni alle provincie; dunque per lo meno vi possono essere anche delle spese provinciali; e quindi la necessità di tener aperto un conto anche colle provincie. Quanto poi all'altra osservazione del capo III, quantunque si potesse differire a quando saremo a quel capo di rispondere, osserverò tuttavia che questo non è che una modificazione, che tanto potrebbe stare dopo l'articolo 4 che dopo l'articolo 30. Tuttavia faccio osservare che all'articolo 4 si dava solo l'autorità alla Cassa di ricevere le somme degli stabilimenti non compresi negli articoli precedenti, poi all'articolo 5 era detto che queste somme non portano inte-

resse. A questo ha fatto una deroga parziale l'articolo 30 coll'acconsentire che la Cassa, quando riconosca la convenienza dell'interesse reciproco di queste amministrazioni, potesse dar anche un interesse. Rispetto così all'onorevole deputato, io credo che la Camera possa passare alla discussione degli articoli della legge, non essendovi cambiamento nella sostanza della legge.

MICHELINI. Io non prolungherò ulteriormente la discussione per cose di leggiera importanza; osserverò solamente che l'ente provinciale più non esiste, che il Ministero stesso non approverebbe spese a carico di provincie speciali. (*Rumori*)

Del resto io non propongo un emendamento su tale riguardo; insisto solamente su quello relativo al titolo del capo primo.

AVIDGOR. J'avais l'intention de parler sur la loi entière. D'après les observations qui m'ont été faites par plusieurs de mes honorables collègues, sur l'urgence de faire passer cette loi, afin de ne pas mettre en péril des intérêts qui sont en souffrance depuis déjà bien longtemps, attendant la régularisation de cette Caisse, je renonce volontier à la parole.

Dans l'état actuel, nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette loi n'est, si je puis m'exprimer ainsi, qu'une silhouette d'une bien ancienne loi qui fut publiée en France par l'édit de Henri III, dans le xvi^e siècle (édit du 3 juin 1578).

Depuis cette loi, l'institution de la Caisse des consignations en France a fait de grands progrès comme il résulte des différentes modifications qui ont successivement eu lieu par les édits du 10, 12, 30 septembre et 19 octobre 1791, et la loi du 28 nivose, 8 pluviôse an xiii de la république française.

Comme il est très-difficile d'arriver tout d'un coup à perfectionner une institution aussi compliquée, mais en même temps aussi utile et aussi nécessaire, il faut, pour le moment, que nous nous bornions à accepter la loi telle qu'elle nous est venue du Sénat, pour ne pas prolonger, come je l'ai dit, le provisoire dans lequel se trouve cette institution.

Cependant, si dans le cours de la discussion des articles, quelques observations viennent à être soulevées par d'autres députés, et que ces observations conduisent la discussion au point de faire réformer la loi, je me réserverais, dans ce cas, de prendre la parole sur les articles, afin de présenter les observations qui me paraissent justes.

SANTA ROSA, relatore. Attesochè non vennero contestate dagli onorevoli precipienti le conclusioni prese dalla Commissione, mi limiterò di fare solo breve risposta a quanto si osservò fin qui sopra questo progetto di legge.

E premetterò che il faccio, inquantochè il relatore di questo progetto di legge si trova assolutamente impedito da motivi particolari ed urgenti d'intervenire oggi alla Camera, e vengo or ora richiesto di rappresentarlo, il che farò nel miglior modo possibile.

La Cassa di cui si tratta in questo progetto di legge non ha perfetta analogia con quella stabilita in Francia coll'articolo 110 della legge 28 aprile 1816 pei depositi e per le consegne; tal legge, che prende origine da quella di Enrico III pubblicata in giugno del 1528, provvede esclusivamente ai depositi ed alle consegne, sia obbligatorie, sia volontarie, e forma colle successive ordinanze reali, cui essa diede luogo, il compimento delle discipline relative a questa Cassa in Francia.

Ora, questa Cassa, considerata nella sola parte relativa ai depositi ed alle consegne, lascia certamente desiderare miglioramenti. Ciò non isfuggì alla Commissione, come non le

sfuggivano altre disposizioni che potevano essere modificate nella forma e nella sostanza.

Ma la Commissione avvertiva come diverso fosse lo scopo principale della Cassa che si vuol introdurre in modo definitivo con questa legge.

Si osservò che lo scopo principale di questa leggesia quello di creare stabilmente l'associazione già sperimentatasi col regio brevetto dell'11 aprile 1840 tra le provincie, i comuni e le opere pie.

Tale associazione era diretta a rendere profittevoli i fondi che in prima giacevano inoperosi nelle casse delle tesorerie provinciali, rendendoli proficui ai corpi morali che li deponevano, ed a quelli che li ricevevano in anticipazione per compiere opere di pubblica utilità.

Questo esperimento non fallì le previsioni dell'uomo di Stato, che lo consigliò al re, e di fatti rapido fu lo sviluppo di quella Cassa. Basta ad un tale effetto accennare che se nel 1841, in cui venne istituita, i depositi ammontarono solo a lire 465,488 22, e le anticipazioni in quell'anno non oltrepassarono le 278,000 lire, nel 1848 i depositi arrivarono alla somma di lire 2,604,123 77, e le anticipazioni furono di lire 1,251,806 75. Ma le maggiori spese, cui per le vicende succedute dal 1848 in poi andarono soggette le amministrazioni comunali, ed altre circostanze che riesce inutile il ricordare, fecero sì che nel 1849 le operazioni di questa Cassa furono oltremodo limitate, e sovente incagliate. Di fatto in quell'anno sole lire 356,003 95 furono depositate e lire 404,016 68 poterono essere anticipate. Risultò però alla vostra Commissione che questa Cassa si trova impegnata per vistose anticipazioni che furono già assicurate da decreto reale; e che sebbene l'epoca delle medesime sieno già scadute per la somma approssimativa di lire 600,000, la Cassa sia suo malgrado costretta a ritardarne il pagamento.

Ora gravi sono le conseguenze di questo ritardo, come pure il sarebbero quelle che pur si temono di ritardare le restituzioni dei depositi.

A questo inconveniente, che solo si presentò nell'esperimento fattosi di questa istituzione durante lo scorso novennio, si provvede colla disposizione in questa legge introdotta, mediante la quale il Ministero di finanze resta autorizzato a sussidiare questa Cassa coi fondi materiali di cassa sino alla concorrente di 200 mila lire.

Per questa disposizione e per l'altra concernente i depositi obbligatori, questa istituzione potrà di nuovo prendere il suo sviluppo, non incontrerà più gl'inconvenienti temporanei avvenuti.

Queste e molte altre considerazioni che tralascio per amor di brevità hanno condotto la vostra Commissione a concludere perchè la legge debba essere adottata quale vi fu presentata, perchè sia il caso d'instare presso la Camera, onde non abbia ad arrestarsi a questioni di minore importanza, e ciò per non ritardare l'attuazione di questa legge.

Nè isfuggirono certamente alla Commissione le questioni di forma già accennate ed altre consimili.

Nè disconobbe come alcuni articoli si raggirino sopra materie regolamentarie, ma vi passò sopra, e credette preferibile il far sì che il beneficio di questa legge possa essere immediato, massime nell'interesse delle amministrazioni divisonali, provinciali, comunali e di beneficenza.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La Camera passa alla discussione dei singoli articoli.)

Art. 1. (Vedi vol. Documenti, pag. 606)

(È approvato.)

« Art. 2. Dovranno depositarsi in detta Cassa :

« 1° Le somme in numerario o rappresentate da effetti del debito pubblico di cui l'autorità giudiziaria abbia prescritto il deposito nei casi previsti dalle leggi ;

« 2° Le somme delle indennità fissate dalle competenti autorità amministrative nei casi preveduti dalle leggi d'espropriazione per causa d'utilità pubblica qualora gl'interessati ricusino o non siano in grado di ritirarle ;

« 3° Le somme dovute da divisioni, provincie, comuni o istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori, o per causa d'opposizioni, o per non aver questi la libera amministrazione dei loro averi ;

« 4° Le somme provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finchè gli aventi diritto possano assumerne il possesso ;

« 5° Le somme delle malleverie che i tesoriere ed altri contabili saranno autorizzati a prestare in numerario dopo la pubblicazione della presente legge. »

MICHELINI. Mi sembra che sarebbe il caso, prima di quest'articolo, porre: **CAPO I, Dei depositi.**

PRESIDENTE. Come già si è osservato, giusto non sarebbe che una questione di forma. . .

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che questo è un semplice errore di stampa, mi pare perciò che si potrebbe omettere questa correzione senza che vi si possa dire esservi stati fatti cangiamenti.

PESCATORE. Le osservazioni che mi propongo di fare su questo articolo, se non potranno dar luogo ad un emendamento, almeno serviranno per spiegazione dell'articolo stesso, che in realtà quale è redatto io non lo trovo in armonia col Codice civile, nè esso soddisfa ad una riserva che il legislatore prese nello stesso Codice civile ed alla quale finora non ha adempiuto.

L'articolo 1347 del Codice civile, relativo all'offerta del pagamento e del deposito, dice così:

« Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto può depositare la somma o la cosa offerta. »

E l'articolo 1249 soggiunge:

« Non è necessario per la validità del deposito che venga autorizzato dal giudice, ma basterà che il debitore sia spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola, unitamente agli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere questa consegna. »

Quando si pubblicò il Codice civile non vi era legge che indicasse il luogo di queste consegne, nè che io sappia fu promulgata dappoi. Epperò il titolo intero dell'offerta del pagamento del deposito, il quale dà facoltà al debitore di offrire e depositare senza veruna preventiva autorizzazione del giudice, salvo a far decidere poi la validità del deposito, rimase finora senza esecuzione.

Accade assai frequentemente che crede il debitore di poter pagare, mentre il creditore non crede di essere tenuto a ricevere, perchè forse non reputa accettabili le condizioni; il debitore in tutti questi casi è costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria per far preventivamente ordinare il deposito.

Ora dunque, ritenuto il numero primo dell'articolo secondo dico che il Codice civile continuerà a rimanere senza esecuzione in questa parte.

Il numero primo del citato articolo dichiara che saranno depositate in questa Cassa le somme in numerario, o rappresentate dagli effetti del debito pubblico di cui l'autorità giudiziaria abbia prescritto il deposito nei casi previsti dalle leggi.

Sarei soddisfatto che altri il dimostrasse meglio di me; ma in sostanza parmi che l'articolo non sia redatto in armonia col Codice civile, giacchè si sarebbe dovuto esprimere che saranno depositati in questa Cassa i depositi contemplati dagli articoli 1347, 1349 del Codice, cioè anche i depositi volontari a titolo di liberazione, ancorchè non prescritti dalla autorità giudiziaria.

SANTA ROSA. L'osservazione che or ora venne fatta rispetto al n° 1 dell'articolo secondo, tenderebbe ad aggiungermi una disposizione che, quando sarà promulgato il Codice di procedura civile meglio potrà formularsi rispetto agli effetti che può avere sopra questa Cassa. Del resto la Cassa di deposito e di anticipazione, di cui vuoi con questa legge rendere definitiva l'istituzione provvisoria, offre già il mezzo di fare i depositi accennati dal preopinante. Diffatti questi depositi possono essere od ordinati dall'autorità giudiziaria, o fatti volontariamente. Questa Cassa provvede ai due casi: al primo caso, cioè quando l'autorità giudiziaria ha pronunciato un decreto, col quale ordini un deposito, una consegna, si provvede coll'articolo secondo, n° 1, in forza del quale la Cassa è obbligata a ricevere questo deposito.

Il secondo caso è preveduto dall'articolo 4, col quale la Cassa è pure autorizzata a ricevere le somme che i particolari e gli stabilimenti non compresi nell'articolo terzo volessero depositarvi.

Del resto convengo col preopinante che questa materia dalla legislazione francese concernente le Casse dei depositi venne meglio regolata; ma credo nulladimeno che pei motivi di già esposti sia il caso di prescindere per ora dall'introdurre modificazioni a questo articolo.

Ad ogni modo l'articolo 50 di questa legge pare attribuire l'autorità necessaria al potere esecutivo, perchè si possa dal medesimo fare disposizioni tali, che quando sortisse il Codice di procedura civile, siano tutti quei depositi fatti in questa Cassa.

PESCATORE. Se non si debba adottare alcun emendamento per non incorrere nella necessità di rimandare la legge al Senato, e così vederla rinviata ad un'altra Sessione, lo giudicherà la Camera nella sua saviezza.

Io debbo però far osservare che se non si adotta alcun emendamento, rimarrà a farsi ancora un'altra legge, la quale adempia la riserva espressa nell'articolo del Codice civile di cui diedi testè lettura. S'inganna l'onorevole preopinante se crede che siano ancora a determinarsi i modi di procedura nelle offerte reali e nei depositi onde ottenere la liberazione anche malgrado l'opposizione di colui che ricusa l'offerta. Questi modi e queste procedure furono di già stabilite dal Codice civile nel titolo che ho poc'anzi citato, e non rimane più altro che ad indicare le casse in cui questi depositi si debbano fare. Del resto il Codice di procedura non indicherebbe alcun caso in cui si debbano fare i depositi, ma stabilirebbe solamente i modi coi quali si debba procedere; ma una legge speciale sarà pur sempre necessaria per indicare la Cassa che li debba ricevere.

Che se la Camera si disponesse ad accettare un emendamento, basterebbe aggiungere che in questa Cassa debbono riceversi i depositi contemplati dai due articoli del Codice civile; ma se la Camera non stima di emendare la legge per le ragioni già dette, io non insisterò.

PRESIDENTE. Chiederò al signor deputato Pescatore se insiste nella sua proposta.

PESCATORE. Se nel corso della discussione la Camera si trovasse nella necessità di adottare qualche altro emendamento, allora mi riservo di proporre il mio.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Questa legge distingue tre specie di fonti che possono affluire alla Cassa. Alcuni sono obbligatori per la Cassa, e obbligatori per chi li fa, e tra questi si annoverano le somme delle quali l'autorità giudiziaria abbia prescritto il deposito, nei casi fin qui previsti dalla legge. È evidente che i depositi fatti a volontà, dove il depositante creda meglio di farli, non sono compresi; ma intanto tutti quelli che il Codice civile prescrive saranno ricevuti e dovranno entrare nella Cassa. C'è poi un altro fonte che consiste nei fondi disponibili delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità e beneficenza, per questi il deposito è volontario ma la Cassa è obbligata a riceverli. C'è finalmente un terzo fonte non obbligatorio né per l'una, né per l'altra parte, ed è quello dei depositi per i particolari e gli stabilimenti non compresi nell'articolo 4.

Questi sono i tre fonti di cui in sostanza si alimenta la Cassa; se poi successive disposizioni legislative apriranno nuovi fonti alla Cassa, la Cassa li riceverà, ma intanto io credo che già dalle attuali disposizioni essa riceverà un sensibile miglioramento, e sarà posta in condizione di potere aspettare l'affluenza di fondi che per altri canali le possano provenire. Credo adunque che, coll'istituire questa Cassa sulle basi proposte, si renda già un servizio ragguardevole al paese.

PRESIDENTE. Se il deputato Pescatore insiste nel suo emendamento, io lo porrò ai voti.

PESCATORE. Mantengo la mia riserva.

PRESIDENTE. Pongo intanto ai voti l'articolo secondo.

(La Camera approva.)

(Gli articoli 3, 4 e 5 sono quindi approvati senza discussione.)

« Art. 6. Trattandosi di somme, di cui la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica abbia ordinato il deposito, il fattone versamento nella Cassa libererà il deponente in corrispondenza alla somma versata, a senso della legge 6 aprile 1850.

« Per altro ove si tratti di somme per cui a termini della legge medesima si debbano corrispondere interessi, questi nei casi previsti dall'articolo precedente, saranno a carico del deponente verso gli interessati. »

BERTOLINI. Io propongo la soppressione del secondo alinea di questo articolo. Questo alinea suppone il caso in cui la legge del 6 aprile 1859 ordini il deposito della somma, e nello stesso tempo il pagamento degli interessi della somma depositata. Ora, se ho bene a mente le disposizioni della legge del 6 aprile 1859, il caso contemplato in questo alinea non potrebbe darsi mai, imperocché o la legge ordina il deposito, e allora il deponente è sciolto dall'obbligo di pagare gli interessi; o la legge non ordina il deposito, e allora dovrà bensì il depositario pagare gli interessi, ma non sarà più il caso di deposito forzato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Questa obiezione è già stata mossa in Senato, ma si conchiuse di mantenere anche il secondo alinea, primieramente perchè non pregiudica la legge, giacchè quest' alinea dice:

« Per altro ove si tratti di somme per cui a termini della legge medesima si debbano corrispondere gli interessi, questi nei casi previsti dall'articolo precedente saranno a carico del deponente verso gli interessati. »

Qui veramente non è pregiudicata in nessun modo la legge sull'espropriazione forzata.

Si è fatta inoltre la questione se nei termini della legge si potesse o no ammettere se vi fossero questi casi, ma è stato riconosciuto che siccome questi casi vi potevano essere, così l'alinea dovesse conservarsi.

BERTOLINI. Il signor ministro conviene con quello che io diceva, essere cioè perfettamente inutile quest'alinea perchè suppone un caso che non può darsi, e noi non dobbiamo far leggi che diano a vedere in noi l'ignoranza delle leggi preesistenti. Ad ogni modo, se non vi saranno altri vizi più capitali di questo, per non rimandare la legge al Senato desisto dal proporre l'emendamento.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ora farò notare un caso nel quale mi pare appunto che il deponente possa e debba essere obbligato a pagare gli interessi. Se un possidente espropriato da un appaltatore rifiuta il prezzo offertogli, perchè non equo, e se, decisa la lite, si trova infatti che il prezzo offerto e depositato non era sufficiente, mi pare che l'espropriato abbia il diritto di esigere, oltre il di più, anche gli interessi di tutto il valore del suo fondo. Non sarebbe che nel caso in cui il giudizio fosse favorevole al deponente che questi potrebbe dire: io vi ho offerto il prezzo giusto, è danno vostro se per non averlo voluto accettare avete perduto gli interessi.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola, metto ai voti l'articolo 6.

(La Camera approva.)

(Si approvano gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 senza veruna discussione.)

« Art. 15. Dal giorno che per effetto della fattane domanda, o del precedente avviso dato vi sia luogo al rimborso del deposito a termini dell'articolo 12 cesserà ogni decorrenza d'interesse sul medesimo, tuttochè per cagione delle opposizioni, sequestri o richiami, di cui negli articoli 13 e 14 non si possa ancora il rimborso effettuare.

« Cesserà pure la decorrenza d'ogni interesse pei depositi contemplati sotto i numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2, entro un mese dal giorno che essi saranno divenuti legalmente esigibili, se pure non saranno stati restituiti prima della scadenza del mese medesimo ogni qualvolta si tratti di fondi spettanti a privati od agli stabilimenti di cui all'articolo 4. »

BERTOLINI. Prescindo dal far cenno sulla forma oscura e poco legislativa del secondo alinea di quest'articolo, e domanderò soltanto al signor ministro dei lavori pubblici perchè non siasi anche fatto eccezione dei depositi contemplati sotto il numero 3 dell'articolo 2, essendosi soltanto stabilito che cessi la decorrenza di ogni interesse pei depositi contemplati sotto i numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2. A mio avviso avvi egual ragione di decidere, cosicchè questa decorrenza o deve durare per tutti o cessare per tutti. Nel caso poi che la risposta non sia sufficientemente appagante, allora proporrò un emendamento.

TORRELLI. La risposta è semplicissima: il motivo è stato quello di favorire i comuni e corpi tutelati.

Ora i numeri 1, 2 e 4 accennati riguardano i privati, invece il numero terzo riguarda le provincie, i comuni e divisioni, istituti di carità, pei quali si è voluto fare un'eccezione onde maggiormente favorirli facendo decorrere a loro favore interessi sopra somme che per diritto appartengono a terzi, i quali dopo spirato il termine che dovevano ritirarle le lasciano ancor giacenti per qualsiasi motivo.

BERTOLINI. Credo che l'onorevole proponente s'inganna a partito.

Il numero 3 dell'articolo 2 non favorisce i comuni, le provincie e le divisioni; esso favorisce i loro creditori qualunque, poichè ordinandosi coll'articolo 2 il deposito delle somme dovute da questi corpi morali, ed essendo dovuti gli interessi di esse somme a termini dell'articolo 5, quelli i quali verrebbero toccati dalle disposizioni del secondo alinea

dell'articolo 15, qualora si comprendessero in esso anche i depositi di cui è cenno nell'articolo 2, numero 3, non sarebbero già i comuni, le provincie, ecc., ma indistintamente tutti i creditori.

CAVOUR, ministro d'agricoltura e commercio e della marina. Prego l'onorevole preopinante di rileggere il paragrafo 5 dell'articolo secondo, che è così concepito :

« Le somme dovute da divisioni, provincie, comuni ed istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori, ecc. »

I comuni, le provincie, le divisioni sono dunque debitori di certi creditori, ma versando capitali nella Cassa, finchè il creditore possa ripetere la somma, questi stabilimenti sono creditori verso la Cassa medesima, ed è come creditori che nell'articolo 16 si dice che per loro non cessa la decorrenza dell'interesse. È da osservarsi che questa Cassa non ebbe e non avrà vita per qualche tempo ancora presso noi se non mercè i depositi dei comuni, delle provincie e delle divisioni; e come sono fondatori quelli che danno vita alle casse, egli è perciò che la legge ha voluto specialmente favorirli. Quanto all'altra categoria dei creditori della Cassa essa costituisce già per loro un vero beneficio. Il favore dunque che si è voluto fare alle amministrazioni pubbliche è giustificato e dalla natura stessa di questi stabilimenti, e da ciò che essi sono quelli che tengono in vita la istituzione delle casse.

FRANCHI. Io credo che alle avvertenze già fatte in contrapposto alle osservazioni dell'onorevole deputato Bertolini possa aggiungersi pur questa : che cioè i numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2 riguardano quei fondi che sono venuti legalmente esigibili. Invece il numero 3 rifletterebbe le somme le quali non possono essere esatte. Per lo che era naturale che quando una corporazione od un corpo amministrato ha un deposito il quale è esigibile, e che sarebbe quindi in sua colpa se non lo esigesse, allora dopo trenta giorni, vale a dire dopo un mese, cessasse la decorrenza degli interessi. Invece se queste somme non saranno esigibili, come dice il n° 3 dell'articolo 2, allora sarebbe un'ingiustizia di privare questo corpo degli interessi delle somme che essi non possono togliere dalla Cassa di deposito.

Io credo che questa sia piuttosto la ragione per la quale ogni qualvolta questi corpi fanno qualche deposito non sono in grado di ritirare la loro somma, che non c'è atto della volontà loro di lasciarla, si debbe continuare a corrispondere loro l'interesse. Questa è, a parer mio, se non l'unica, una delle principali ragioni dell'articolo in discussione.

BERTOLINI. A mio avviso la questione non è ancora bene dilucidata. Gli interessi delle somme depositate dalle divisioni, dalle provincie e dai comuni o dagli istituti di carità e di beneficenza nei casi in cui vi sono opposizioni, o perchè i loro creditori non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, questi interessi non vanno a beneficio delle provincie, degli istituti, ecc., questi interessi sono a beneficio dei creditori, e sono da essi esatti quando siano tolte le opposizioni e quando essi conseguiscano la libera amministrazione dei loro beni. (No! no! — Interruzione)

PRESIDENTE. Faccio osservare che il numero 3 dell'articolo 2 stabilisce che si dovranno depositare in detta Cassa le somme dovute da divisioni, provincie, comuni, o istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori. L'articolo 15 invece provvede al caso in cui si domandi alla Cassa il pagamento delle somme depositate. Da ciò apparisce dunque che questo non è il caso del numero 3 dell'articolo secondo, poichè ivi non è punto il caso di libera esazione.

BERTOLINI. La questione dipende dal sapere a favore di chi corrano gl'interessi delle somme depositate. Se questi interessi vanno a profitto dei creditori, i quali non erano prima in misura di ricevere i depositi, allora io non vedo il motivo per cui essi non debbano esserne privati come ne sono privati tutti quei creditori mentovati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2, e ciò per la ragione semplicissima che i creditori non sono i comuni o le provincie e le divisioni, ma bensì i creditori di questi comuni, divisioni e provincie.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che i comuni, le divisioni e le provincie sieno debitori di questi interessi; dunque se i creditori dei comuni, delle provincie non li ricevono dalla Cassa, dovranno cioè nulladimeno pagare questi interessi ai loro creditori. È appunto per far loro un beneficio che l'interesse non cessa, cioè continuano a percevere dalla Cassa quegli interessi che essi sono sempre tenuti di pagare ai loro creditori.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Demarchi.

DEMARCHI. Io voleva dire a un dipresso quanto fu accennato dal signor ministro dell'interno. Le divisioni, le provincie, i comuni, ecc. ecc., sono debitori degli interessi ai loro creditori, ma intanto sono essi che depositano queste somme nella Cassa, la quale è debitrice degli interessi ai comuni, alle provincie, ecc. Questi ricevendoli dalla Cassa li pagano ai loro creditori. La cosa mi pare chiara.

Voci. Ai voti! ai voti!

PESCATORE. Si spieghi l'articolo come si vuole, io non posso ammettere che quando un comune ha depositato una somma di cui è debitore, ma che non può essere ricevuta dal creditore per causa di opposizione o sequestro, rimanga il comune ancora debitore del capitale e degli interessi; che un comune depositante una somma a termini della legge debba pagare un interesse del 5 per cento.

Questo è pure un articolo vizioso ed io trovo sconveniente che si debba discutere e votare una legge senza emendarne gli articoli quando sono emendabili.

Io però non insisterò neppure su questo punto per alcun emendamento, non appoggerò anzi nemmeno quello dell'onorevole mio collega perchè la Camera vuole votare la legge senza porsi in condizione di doverla rimandare al Senato. Ma intanto si fa sempre più manifesto che si votano articoli viziosi. (Bravo! dalla sinistra)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io voglio supporre col deputato Pescatore che avvenga il caso in cui le divisioni o le provincie siano liberate, starà sempre fermo che l'articolo quarto fa ai comuni un grandissimo beneficio. Sta quindi sempre la prima ragione addotta dal ministro d'agricoltura e commercio, che cioè quest'articolo contiene essenzialmente un beneficio per quei deponenti i quali sono quelli che contribuiscono di più a dar vita alla Cassa.

DI SAN MARTINO. Farò notare alla Camera che la disposizione contenuta nel paragrafo secondo dell'articolo terzo della presente legge non esclude affatto che i comuni si valgano del beneficio concesso nel numero primo ricorrendo in via giudiziaria. Quando il comune vuol essere liberato, ricorre alle autorità giudiziarie, e può godere così del beneficio concesso nel numero primo.

Vi sono poi dei casi in cui il comune non ha interesse di far questo ricorso, ed allora il comune si vale del beneficio concesso al numero terzo, fa il deposito esso stesso, è responsabile delle somme che ha depositato, e non è liberato finchè non ritira il deposito.

Quindi abbiamo due azioni distinte, una è quella che riguarderebbe il deposito giudiziario e libera il comune dagli

interessi, e questo è regolato dal paragrafo primo, l'altra non riguarda i depositi giudiziari, ed è regolata dal paragrafo terzo.

BERTOLINI. Farò neppure l'emendamento perchè vedo che la Camera ha forse la preconcepita idea di non accettarne per non rimandare la legge al Senato.

PRESIDENTE. Proponga il suo emendamento e la Camera poi voterà.

BERTOLINI. Propongo dunque l'emendamento che sarebbe di aggiungere ai numeri 1, 2 e 4 anche il numero 3.

MIGLIETTI. A parer mio, la questione si è sviata alquanto. Coll'articolo 15 si volle in certo modo stabilire una pena a carico di coloro i quali avendo depositato una somma nella Cassa, ed essendo venuto il giorno in cui possono esigerla liberamente non si presentino. Nella stessa guisa che in principio della legge si è stabilito che per le somme depositate l'amministrazione non corrisponde gli interessi se non trascorsi due mesi ed un giorno, così mi pare che in questo articolo 15 si volle stabilire che quando è venuto il giorno in cui la somma può essere liberamente esatta, l'amministrazione non sia più tenuta a pagare gli interessi. È un favore che si accorda alla Cassa, ma se ciò si poteva stabilire quanto ai depositi fatti dai privati, non parmi poi giusto che si stabilisca egualmente relativamente ai depositi che si fanno dai comuni, dalle provincie e dalle divisioni, sia perchè questi corpi hanno bisogno di maggior tempo onde potersi abilitare all'esazione, sia perchè inoltre la legge doveva favorire questi corpi morali.

Noti ancora la Camera che relativamente ai comuni, alle provincie ed alle divisioni, come anche relativamente agli istituti di carità e di beneficenza, vi sono disposizioni particolari riguardo al modo di ritirare le somme.

Così all'articolo 12 si stabilisce che a vece che la restituzione delle somme depositate dai privati debbe essere fatta dall'amministrazione nel periodo di un mese, trascorso il giorno stabilito, oppure, quando non vi è ora precisa, dal giorno del diffidamento quanto riguarda ai depositi che si fanno dalle divisioni, dalle provincie, dai comuni, dagli istituti di carità e di beneficenza vi è il termine di due mesi. In sostanza io credo che il motivo della legge si è perchè volendo favorire i comuni, non vi era motivo per cui i medesimi fossero compresi in quella disposizione, la quale deve riflettere unicamente coloro i quali possono liberamente disporre, e che conseguentemente non essendovi più alcun motivo che mantenga il deposito, possono presentarsi per esigere le somme depositate. Tale disposizione poi non suscita alcun inconveniente, imperocchè le somme le quali si depositano dai comuni, che sono indicate dal § 3 dell'articolo 2, sono quelle dovute da divisioni, provincie, comuni, istituti di carità e di beneficenza, dalle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori o per causa di opposizioni, o per non aver questa la libera amministrazione dei loro averi. Supponiamo il caso che questi tali, i quali non devono esigere dai comuni o dalle corporazioni, abbiano coi necessari incumbenti stabilita la loro facoltà di esigere; il comune dal suo canto, le provincie, le divisioni non possono nell'atto stesso pagare; questi creditori hanno conseguentemente ancora la ragione di esigere dalle corporazioni gli interessi. Voleva giustizia che queste corporazioni non fossero obbligate a ritirare immantinenti il denaro, e non ritirandolo potessero ancora percevere dalla Cassa gli interessi.

BERTOLINI. Ritiro il mio emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se vogliono che lo metta ai voti lo metterò, credo però che sia ancora necessaria una spiegazione.

L'alinea 3 dell'articolo 2 dispone che le somme che sono dovute dalle divisioni, dalle provincie e dai comuni o istituti di carità e di beneficenza, delle quali non si può fare lo sborso, devono lasciarsi in questa Cassa di deposito, ed allora la Cassa dà il 2 per cento.

Si stabilisce poi in quest'articolo che cessi la decorrenza di ogni interesse a favore di quelli i quali possono esigere il credito e che non lo esigono. Ma quelli che possono esigere questo credito dalla Cassa di deposito, nel caso dell'alinea 3 dell'articolo 2 non sono i comuni, le provincie, le divisioni che hanno fatto il deposito, ma sono i creditori di questo comune, di queste provincie, di queste divisioni, i quali non si erano ancora posti in regola. Dunque se questi tali non esigono dalla Cassa di deposito queste somme depositate, i comuni non devono soffrire danno per l'incuria di cotesti creditori, e nello stesso modo che se avessero queste somme nelle mani potrebbero goderne a loro vantaggio, sebbene autorizzati, così restando nella Cassa dei depositi finchè i creditori non le esigono, questa continua a quei corpi gli interessi.

Pongo ai voti l'articolo 15.

(La Camera approva.)

(Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 sono successivamente approvati senza discussione.)

« Art. 28. Un apposito regolamento sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi nell'adempimento della presente legge. »

CAVALLINI. Io non intendo di esporre osservazioni intorno all'articolo che viene ora posto in discussione, ma invitare soltanto il signor ministro dei lavori pubblici perchè fra le disposizioni regolamentari che crederà bene di stabilire per meglio raggiungere lo scopo di questo progetto di legge, una anche ne voglia statuire, mediante la quale nelle singole provincie, o quanto meno nei capoluoghi di divisione sieno istituite altrettante casse ausiliari, o nominati speciali agenti destinati a raccogliere le somme da depositarsi, ed a farne la restituzione, perchè in caso diverso sia evidente che le persone ed i corpi morali che sono obbligati al deposito di somme, troppo grave pregiudizio risentirebbero nello eseguirlo nella capitale, e pressochè illusorio tornerebbe il disposto dell'articolo 4 del progetto per gli stabilimenti ed i privati che vi sono contemplati.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che anche attualmente nel regolamento 13 agosto 1840 è disposto per questo che le casse provinciali facilitino i pagamenti e le riscossioni, essendo detto:

« I depositi saranno fatti nella Cassa dei depositi direttamente ovvero per mezzo delle tesorerie provinciali secondo che meglio converrà ai deponenti. »

Ed all'articolo 26 è scritto:

« Il ricevimento dalle tesorerie provinciali, di cui all'articolo 20, sarà ordinato dagli intendenti senza che occorra alcuna autorizzazione dell'amministrazione. »

Così anche rispetto alla riscossione è provveduto perchè all'articolo 53 è detto:

« I mandati appartenenti a creditori nelle provincie saranno loro pagati per mezzo di quei tesoriери nel modo stabilito agli articoli 59 e 63. »

Dunque mi pare si sia provvisto abbastanza. E siccome è già stabilita dalla legge la disciplina di contabilità, finchè si faccia un regolamento nuovo non si può dubitare che in esso non abbiansi a conservare le stesse facilitazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 28.
(La Camera approva.)
(Gli articoli 29 e 30 sono successivamente approvati senza discussione.)
Si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione :	
Presenti	105
Votanti	99
Maggioranza	50
Voti favorevoli	92
Voti contrari	7

Non potendo consultare la Camera sulla validità di questa votazione perchè essa non è più in numero, mi riservo pella tornata di lunedì di proporne lo scioglimento.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

- 1° Relazioni di Commissioni che saranno in pronto ;
- 2° Interpellanza del deputato Chiò al ministro dell'interno ;
- 3° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Votazione ed approvazione della legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Interpellanza del deputato Chiò al ministro dell'interno relativa all'annullamento di una deliberazione dell'intendente di Vercelli, concernente il Consiglio municipale di Crescentino — Risposta del ministro — Osservazioni del deputato Moia, e spiegazioni del deputato San Martino — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

5354. Trentuno abitanti della parrocchia di Panesi e di quella di Lumarzo, comune di quest'ultimo nome, ricorrono alla Camera onde provveda a che la traslocazione dell'uffizio comunale nel luogo delle Ferriere non si effettui e si continui invece a conservarlo nella parrocchia attuale di Lumarzo.

5355. Grattarola Carlo Sebastiano, d'Alessandria, narrando alla Camera alcuni distinti suoi servizi allo Stato, chiede aversi riguardo alla sua senile età, nella circostanza che è privo di beni di fortuna.

5356. Spais ricorre alla Camera onde provveda a che il privilegio, la parzialità, il favore e le ingiustizie non presiedano più oltre alle determinazioni del Governo.

5357. Luciani Angelo, sacerdote, ricorre alla Camera ragionando su due tronchi di strada carreggiabile progettati nelle ultime tornate del Consiglio provinciale di Spezia e divisionale di Genova.

5358. Perotti Cesare, detto Malattia, ricorre alla Camera onde s'interessi per la sua liberazione dal carcere in cui si trova.

5359. Putzu Effisio, di Cagliari, già delegato di giustizia, quindi giudice di Mandas e infine giudice di Sersa, provincia di Lanusei, narrando essere stato ultimamente sospeso dall'impiego, chiede assegnargli il più presto possibile un congruo trattamento.

5360. Gioarello Giuseppe e Lanza Giacomo, facchini, residenti in Torino, chiedono che sia loro integralmente pagato il salario promesso dal commissario dell'azienda d'artiglieria per opere prestate da essi nel regio arsenale.

5361. Musso Francesco Antonio, avvocato, d'Oneglia, narra le vicende di un suo figliuolo, già soldato nel nostro esercito, quindi al servizio della repubblica romana, d'ove ritornò gravemente ferito, reclama contro la sentenza che lo dichiarò disertore e lo condannò a tre mesi di catena da scontarsi nella cittadella d'Alessandria.

5362. Molti pescatori della borgata della Riva di Sestri-Levante, provincia di Chiavari, narrando le misure ultimamente prese dall'amministrazione della marina per impedire l'uso delle *bilancielle* nella pesca ed i gravi danni che loro ne derivano, chiedono provvedersi a che, provvisoriamente almeno, sia loro permesso di continuare a servirsi del detto ordigno con quelle cautele che fossero credute convenienti circa la dimensione delle maglie delle reti relative.

RECLAMI SUL RENDICONTO DELLA TORNATA PRECEDENTE.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

BERTOLINI. Domando la parola sul rendiconto della seduta di sabato consegnato nella *Gazzetta Piemontese*.

Sabato io ho avuto l'onore di volgere la parola al signor ministro dei lavori pubblici, affinché mi spiegasse un articolo